Conto corrente con la posta Anno 89° — Numero 93

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 20 aprile 1948 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1947

1948

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1947, n. **1787**.

Modificazione della tabella organica della Scuola tecnica industriale di Conegliano.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 28 settembre 1933, n. 2026, che approva lo statuto e la tabella organica della Scuola tecnica industriale di Conegliano;

Considerata l'opportunità di trasformare, per esigenze di servizio, in posto di ruolo il posto di segretario economo incaricato previsto dall'anzidetta tabella organica;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1947, il posto di segretario economo incaricato, previsto dalla tabella organica della Scuola tecnica industriale di Conegliano, è trasformato in posto di segretario economo di ruolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1947

DE NICOLA

GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *aprile* 1948
Atti del Governo, registro n. 19, *foglio n.* 88. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1947, n. **1788**.

Modificazione della tabella organica della Scuola tecnica industriale di Crema.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 17 maggio 1937, n. 1072, con il quale viene approvata la tabella organica della Scuola tecnica industriale di Crema;

Considerata l'opportunità di trasformare, per esigenze di servizio, il posto di segretario economo incaricato previsto dalla suddetta tabella organica in posto di segretario economo di ruolo;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1947, il posto di segretario economo incaricato, previsto dalla tabella organica della Scuola tecnica industriale di Crema, è trasformato in posto di segretario economo di ruolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1947

DE NICOLA

GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *aprile* 1948
Atti del Governo, registro n. 19, *foglio n.* 82. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1947, n. **1789**.

Modificazione della tabella organica della Scuola tecnica industriale di Gemona.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 28 settembre 1933, n. 2039, con il quale viene approvata la tabella organica della Scuola tecnica industriale di Gemona;

Considerata l'opportunità di trasformare, per esigenze di servizio, il posto di segretario economo incaricato previsto dalla suddetta tabella organica in posto di segretario economo di ruolo;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1947, il posto di segretario economo incaricato, previsto dalla tabella organica della Scuola tecnica industriale di Gemona, è trasformato in posto di segretario economo di ruolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1947

DE NICOLA

GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *aprile* 1948
Atti del Governo, registro n. 19, *foglio n.* 84. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1947, n. **1790**.

Modificazione della tabella organica della Scuola tecnica industriale di Lauria.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 21 ottobre 1940, n. 1708, con il quale viene approvata la tabella organica della Scuola tecnica industriale di Lauria;

Considerata l'opportunità di trasformare, per esigenze di servizio, il posto di segretario economo incaricato previsto dalla suddetta tabella organica in posto di segretario economo di ruolo;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1947, il posto di segretario economo incaricato, previsto dalla tabella organica della Scuola tecnica industriale di Lauria, è trasformato in posto di segretario economo di ruolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1947

DE NICOLA

GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *aprile* 1948
Atti del Governo, registro n. 19, *foglio n.* 83. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1947, n. 1791.

Modificazione della tabella organica della Scuola tecnica industriale di Maglie.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 28 settembre 1933, n. 2046, con il quale viene approvata la tabella organica della Scuola tecnica industriale di Maglie;

Considerata l'opportunità di trasformare, per esigenze di servizio, il posto di segretario economo incaricato previsto dalla suddetta tabella organica in posto di segretario economo di ruolo;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1947, il posto di segretario economo incaricato, previsto dalla tabella organica della Scuola tecnica industriale di Maglie, è trasformato in posto di segretario economo di ruolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1947

DE NICOLA

GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *aprile* 1948
Atti del Governo, registro n. 19, *foglio n.* 86. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1947, n. 1792.

Modificazione della tabella organica della Scuola tecnica industriale di Marina di Fuscaldo.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 28 settembre 1933, n. 2047, con il quale viene approvata la tabella organica della Scuola tecnica industriale di Marina di Fuscaldo;

Considerata l'opportunità di trasformare, per esigenze di servizio, il posto di segretario economo incaricato previsto dalla suddetta tabella organica in posto di segretario economo di ruolo;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1947, il posto di segretario economo incaricato, previsto dalla tabella organica della Scuola tecnica industriale di Marina di Fuscaldo, è trasformato in posto di segretario economo di ruolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1947

DE NICOLA

GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *aprile* 1948
Atti del Governo, registro n. 19, *foglio n.* 87. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1947, n. 1793.

Modificazione della tabella organica della Scuola tecnica industriale di Melfi.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 24 luglio 1938, n. 1742, con il quale viene approvata la tabella organica della Scuola tecnica industriale di Melfi;

Considerata l'opportunità di trasformare, per esigenze di servizio, il posto di segretario economo incaricato previsto dalla suddetta tabella organica in posto di segretario economo di ruolo;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1947, il posto di segretario economo incaricato, previsto dalla tabella organica della Scuola tecnica industriale di Melfi, è trasformato in posto di segretario economo di ruolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1947

DE NICOLA

GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 85. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1947, n. **1794.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuliano, in Racalmuto (Agrigento).

N. 1794. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 novembre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Agrigento in data 24 gennaio 1947, integrato con postilla 25 marzo 1947, relativo all'erezione della parrocchia di San Giuliano, in Racalmuto (Agrigento).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1948

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 dicembre 1947, n. **1795.**

Riconoscimento, agli effetti civili, del mutamento del titolo della parrocchia di San Giuseppe d'Arimatea, in Partinico (Palermo), in quello del SS.mo Cuore di Gesù.

N. 1795. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Monreale in data 15 marzo 1947, relativo al mutamento del titolo della parrocchia di San Giuseppe d'Arimatea, in Partinico (Palermo), riconosciuta con regio decreto 11 febbraio 1943, in quello del SS.mo Cuore di Gesù.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1948

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 dicembre 1947, n. **1796.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della SS.ma Annunziata nel comune di Caivano (Napoli).

N. 1796. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Aversa in data 18 gennaio 1947, relativo all'erezione della parrocchia della SS.ma Annunziata nel comune di Caivano (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1948

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 dicembre 1947, n. **1797.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in località Carrubeto di Ognina nel comune di Catania.

N. 1797. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Catania in data 8 settembre 1945, integrato con postille 1° agosto 1946 e 2 maggio 1947, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in località Carrubeto di Ognina nel comune di Catania.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1948

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 1948, 282.

Modificazioni ai ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

Le tabelle organiche del personale dell'Amministrazione dei lavori pubblici (Amministrazione centrale e Corpo del genio civile) di cui ai regi decreti 11 luglio 1941, n. 675 e 27 luglio 1941, n. 790 e successive modificazioni, sono sostituite dalle tabelle *A* e *B*, allegate al presente decreto, vistate dal Ministro proponente e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Nel personale del Corpo del genio civile il ruolo dei ragionieri (gruppo *B*) assume la denominazione di ruolo dei ragionieri e dei segretari contabili (gruppo *B*).

Per l'ammissione in detto ruolo è prescritto, quale titolo di studio, il diploma di ragioniere oppure quello di maturità classica o scientifica.

I posti disponibili in ciascun grado di detto ruolo sono riservati per metà ai diplomati in ragioneria e per l'altra metà a coloro che sono in possesso del diploma di maturità classica o scientifica.

Nella prima attuazione del presente decreto tutti i posti di grado 7° e 8°, disponibili in tale ruolo, saranno conferiti, secondo le disposizioni vigenti per le promozioni ai detti gradi, al personale già inquadrato nel ruolo dei ragionieri.

Successivamente i posti che si renderanno disponibili in detti due gradi saranno riservati per metà agli impiegati muniti del diploma di ragioniere e per metà a quelli con diploma di maturità classica o scientifica.

I restanti posti disponibili, che non sia possibile per il momento coprire con promozioni, sono utilizzabili a termini dell'art. 108 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 3.

Salvo i posti accantonati a favore di coloro che si trovano nelle condizioni previste dal regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 e dal decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, tutti gli altri posti che risulteranno in complesso disponibili, nei vari gradi di ogni ruolo dell'Amministrazione dei lavori pubblici alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche per effetto dei nuovi organici previsti dai precedenti articoli 1 e 2, saranno coperti, nei gradi iniziali di ciascun ruolo, secondo le norme di cui agli articoli seguenti.

Art. 4.

La metà dei posti che, ai sensi del precedente art. 3, risulteranno disponibili nei gradi iniziali dei ruoli dei gruppi *A* e *B* dell'Amministrazione dei lavori pubblici saranno conferiti mediante appositi concorsi per titoli ed esami ai quali possono essere ammessi:

a) gli impiegati appartenenti ad altri ruoli della Amministrazione dei lavori pubblici che abbiano i titoli di studio prescritti e che inoltre disimpegnino, da almeno quattro anni alla data del bando di concorso, le funzioni proprie del ruolo cui aspirano o pure abbiano partecipato a concorsi per l'ammissione al ruolo stesso conseguendo l'idoneità;

b) gli impiegati non di ruolo, dell'Amministrazione dei lavori pubblici, il cui rapporto di impiego sia regolato dalle norme del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, che, assunti in base a disposizione ministeriale, siano in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni per l'ammissione al ruolo cui aspirano e abbiano partecipato a concorsi per l'ammissione nel ruolo stesso conseguendo l'idoneità;

c) gli impiegati non di ruolo, attualmente in servizio presso gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici, il cui rapporto di impiego sia regolato dalle norme del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e che, assunti in base a disposizione ministeriale, siano in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni per l'ammissione nel ruolo cui aspirano e prestino ininterrotto lodevole servizio con funzioni proprie del ruolo medesimo da data anteriore al 10 giugno 1940;

d) gli impiegati non di ruolo dell'Amministrazione dei lavori pubblici, combattenti, invalidi di guerra e categorie equiparate, che posseggano i rimanenti requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni e prestino lodevole ininterrotto servizio, con funzioni proprie del ruolo cui aspirano, da almeno due anni alla data del bando di concorso.

Art. 5.

Gli esami di concorso di cui al precedente art. 4 consistono in una prova scritta ed una orale che verteranno sulle materie previste dalle vigenti disposizioni sul regolamento del personale dell'Amministrazione dei lavori pubblici per l'assunzione ai singoli ruoli. Nei confronti dei candidati aventi il diploma di maturità classica o scientifica che concorrono ai posti del ruolo dei ragionieri e dei segretari contabili, le cennate prove verteranno sulle seguenti materie:

a) nozioni di diritto privato e amministrativo;

b) principî di economia politica e scienza delle finanze;

c) nozioni di contabilità generale ed amministrazione del patrimonio dello Stato.

Per la prova scritta la Commissione esaminatrice stabilirà, in conformità alle vigenti disposizioni, un tema per ciascuna delle singole materie e tra essi il candidato sceglierà quello che intende svolgere.

I posti saranno conferiti in base a graduatoria formata da apposite Commissioni nominate dal Ministro per i lavori pubblici composte come segue:

1) per il conferimento dei posti del ruolo di gruppo *A* dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici:

da un consigliere di Stato, presidente;

da due direttori generali e da due ispettori generali del ruolo di gruppo *A* dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, membri;

2) per il conferimento dei posti dei ruoli tecnici di gruppo *A* e *B* del Corpo del genio civile:

da un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, presidente;

da due ispettori generali e da due ingegneri capi del Corpo del genio civile, membri;

3) per il conferimento dei posti del ruolo dei ragionieri e dei segretari contabili:

da un consigliere della Corte dei conti, presidente;

da due ispettori generali del ruolo di gruppo *A* dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, da un funzionario di grado non inferiore al 6° del ruolo del Corpo del genio civile e da un funzionario di grado non inferiore al 7° della Ragioneria centrale del Ministero dei lavori pubblici, membri.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da funzionari di grado non inferiore al 9°.

Art. 6.

L'altra metà dei posti che, a termini del precedente art. 3, risulteranno disponibili nei gradi iniziali dei ruoli dei gruppi *A* e *B*, saranno conferiti mediante concorsi per titoli ed esami, da effettuare con l'osservanza delle vigenti disposizioni, ai quali possono essere ammessi, oltre gli impiegati indicati nel precedente articolo che non abbiano conseguito la nomina in ruolo anche:

a) gli impiegati non di ruolo, in servizio presso gli Uffici centrali e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici, il cui rapporto di impiego sia regolato dalle norme del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, che siano muniti dei requisiti prescritti per la assunzione ai singoli ruoli cui aspirano e che alla data del bando di concorso risultino assunti in base a disposizione ministeriale;

b) il personale salariato, dipendente dal Ministero dei lavori pubblici, il cui rapporto d'impiego sia disciplinato dalle norme del testo unico approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, che abbia i requisiti prescritti per l'assunzione ai singoli ruoli cui aspira e che alla data del bando di concorso presti da almeno due anni mansioni impiegatizie proprie dei ruoli medesimi;

c) il personale dipendente dal Ministero dell'Africa italiana, in servizio presso gli Uffici centrali e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici che abbia i prescritti requisiti per l'assunzione ai singoli ruoli cui aspira.

Art. 7.

I posti che ai sensi del precedente art. 3, risulteranno disponibili nei gradi iniziali dei ruoli di gruppo *C* dell'Amministrazione dei lavori pubblici, saranno conferiti mediante concorsi per titoli ai quali possono essere ammessi:

a) gli impiegati non di ruolo, in servizio presso gli Uffici centrali e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici, il cui rapporto di impiego sia regolato dalle norme del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, che siano stati assunti in base a disposizione ministeriale, abbiano i requisiti prescritti per l'ammissione nei ruoli stessi e prestino servizio da almeno un anno alla data del bando di concorso;

b) il personale salariato, il cui rapporto con la Amministrazione dei lavori pubblici sia disciplinato dalle norme del testo unico approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, che sia in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione nei ruoli stessi e presti da almeno due anni alla data del bando di concorso mansioni impiegatizie proprie del ruolo cui aspira;

c) gli impiegati non di ruolo, in servizio presso gli Uffici centrali e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici, che nell'attuazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, furono mantenuti in servizio ai sensi dell'art. 9, quarto comma, del decreto medesimo ed assegnati alla categoria 3ª del personale avventizio;

d) il personale dipendente dal Ministero dell'Africa italiana in servizio presso gli Uffici centrali e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici, che abbia i requisiti prescritti per l'assunzione ai singoli ruoli cui aspira.

Art. 8.

I posti che ai sensi del precedente art. 3 risulteranno disponibili nei gradi iniziali dei ruoli del personale subalterno dell'Amministrazione dei lavori pubblici saranno conferiti mediante concorsi per titoli ai quali possono essere ammessi gli impiegati non di ruolo, in servizio presso gli Uffici centrali e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici, il cui rapporto di impiego sia regolato dalle norme del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, che siano stati assunti in base a disposizione ministeriale ed abbiano i requisiti prescritti per l'assunzione nei ruoli stessi.

Al concorso può prendere parte anche il personale salariato, il cui rapporto di impiego con l'Amministrazione dei lavori pubblici sia disciplinato dalle norme del testo unico approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, che sia in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione nei ruoli stessi e che disimpegni da almeno due anni alla data del bando di concorso, mansioni proprie del ruolo cui aspira.

Art. 9.

Per la partecipazione ai concorsi di cui agli articoli precedenti si prescinde da ogni limite di età.

Art. 10.

I contingenti di personale non di ruolo che l'Amministrazione dei lavori pubblici, a termini dell'art. 4 del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, dell'articolo 12, n. 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, è autorizzata ad assumere e mantenere in servizio, saranno diminuiti di un numero complessivo di unità pari al numero dei posti di ruolo che saranno conferiti in applicazione del presente decreto a dipendenti che siano compresi nei contingenti predetti.

Art. 11.

Per il conferimento dei posti che alla data di entrata in vigore del presente decreto risulteranno disponibili, anche per effetto dei nuovi organici previsti dai precedenti articoli 1 e 2, nei gradi superiori al 9° dei ruoli di gruppo *A*, al 10° dei ruoli di gruppo *B*, all'11° dei ruoli di gruppo *C* dei disegnatori e degli assistenti e al 12° degli altri ruoli di gruppo *C* dell'Amministrazione dei lavori pubblici, i periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni sono ridotti di un anno e mezzo.

La riduzione di anzianità di cui al precedente comma non si applica al personale che abbia già fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni e di essa non si potrà fruire per conseguire più di una promozione.

Art. 12.

Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 14, secondo e terzo comma, del regio decreto 27 luglio 1941, n. 790, modificato con il regio decreto 1° ottobre 1942, n. 1419, concernente l'istituzione del ruolo degli architetti urbanisti nonchè le disposizioni degli articoli 14 e 15 del regio decreto 29 dicembre 1941, n. 1631.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — TUPINI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 152. — FRASCA

TABELLA *A*

Ruoli organici del personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici

CARRIERA AMMINISTRATIVA GRUPPO *A*

Grado	Qualifica	Numero dei posti
4°	Direttori generali	8 (1)
5°	Ispettori generali	12 (2)
6°	Direttori capi divisione e ispettori capi	34
7°	Capi sezione	50
8°	Consiglieri	60
9°	Primi segretari	80
10° e 11°	Segretari e vice segretari	100
	Totale	344

(1) Di cui uno per il direttore generale dell'ANAS.
(2) Di cui uno per il direttore dei Servizi amministrativi dell'ANAS.

Cassiere gruppo B

Grado		Numero dei posti
9°		1

Personale d'ordine gruppo C (a).

Grado	Qualifica	Numero dei posti
9°	Archivisti capi	14
10°	Primi archivisti	42
11°	Archivisti	70
12°	Applicati	126
13°	Alunni d'ordine	28
	Totale	280

(a) Oltre due posti di grado 9°, sei posti di grado 10°, dieci posti di grado 11°, diciotto posti di grado 12° e quattro posti di grado 13° in soprannumero da riassorbire in ragione della metà delle vacanze che si verificheranno nei rispettivi gradi a partire dal 1° gennaio 1951.

Assistente alla vigilanza Gruppo C

Grado	Numero dei posti
10°	1

Personale subalterno degli agenti tecnici

Qualifica	Numero dei posti
Capo agente tecnico	1
Agente tecnico	3
Totale	4

Personale subalterno (a)

Qualifica	Numero dei posti
Commesso capo	1
Primi commessi	7
Commessi e uscieri capi	45
Uscieri	46
Inservienti	26
Totale	125

(a) Oltre sei posti di commesso e usciere capo, sei posti di usciere e tre posti di inserviente in soprannumero da riassorbire in ragione della metà delle vacanze che si verificheranno nei rispettivi gradi a partire dal 1° gennaio 1951.

Visto:

Il Ministro per i lavori pubblici
TUPINI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

TABELLA *B*

Ruoli organici del personale del Corpo del genio civile

Personale degli ingegneri Gruppo A (a)

Grado	Qualifica	Numero dei posti
3°	Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici	1
4°	Presidenti di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici	5
5°	Ispettori generali	44
6°	Ingegneri capi	140
7°	Primi ingegneri di sezione	150
8°	Ingegneri principali di sezione	160
9°	Ingegneri principali	250
10°	Ingegneri	250
	Totale	1.000

(a) Oltre cinque posti di grado 6°, dieci posti di grado 7° e quindici di grado 8° in soprannumero, da riassorbire in ragione della metà delle vacanze che si verificheranno nei rispettivi gradi a partire dal 1° gennaio 1951.

Grado	Qualifica	Numero dei posti
7° e 8°	Direttore dei servizi radiotecnici	1

Personale degli architetti urbanisti - Gruppo A

Grado	Qualifica	Numero dei posti
7°	Primi architetti urbanisti	5
8°	Architetti urbanisti principali	6
9°	Architetti urbanisti	7
10°	Architetti urbanisti aggiunti	8
	Totale	26

Personale dei geometri - Gruppo B (a)

Grado	Qualifica	Numero dei posti
7°	Geometri di 1ª classe	50
8°	Geometri capi di 2ª classe	230 (1)
9°	Geometri principali	420 (2)
10° e 11°	Geometri e geometri aggiunti	500
	Totale	1.200

(a) Oltre venti posti di grado 8°, trentasette di grado 9° e quarantatre di grado 10° e 11° in soprannumero, da riassorbire in ragione della metà delle vacanze che si verificheranno nei rispettivi gradi a partire dal 1° gennaio 1951.

(1) Di cui sei posti riservati ai ragionieri, geometri capi e geometri principali provenienti dal Genio militare ai sensi dei regi decreti 16 maggio 1926, n. 864, 26 luglio 1929, n. 1449 e 23 giugno 1930, n. 1042.

(2) Di cui un posto riservato ai primi ragionieri-geometri provenienti dal Genio militare ai sensi delle disposizioni richiamate nella nota precedente.

Personale dei ragionieri e segretari contabili Gruppo B (a)

Grado	Qualifica	Numero dei posti
7°	Ragionieri e segretari contabili capi 1ª classe	20
8°	Ragionieri e segretari contabili capi 2ª classe	60
9°	Ragionieri e segretari contabili principali	100
10° e 11°	Ragionieri e segretari contabili e vice ragionieri e vice segretari contabili	140
	Totale	320

(a) Oltre a sei posti di grado 8°, undici posti di grado 9° e tredici posti di grado 10° e 11° in soprannumero da riassorbire in ragione della metà delle vacanze che si verificheranno nei rispettivi gradi a partire dal 1° gennaio 1951.

Personale dei disegnatori - Gruppo C

Grado	Qualifica	Numero dei posti
9°	Disegnatori principali	27
10°	Primi disegnatori	72
11°	Disegnatori	92
12°	Disegnatori aggiunti	35
	Totale	226

Personale degli assistenti - Gruppo C (a)

Grado	Qualifica	Numero dei posti
9°	Assistenti principali	45
10°	Primi assistenti	135
11°	Assistenti	225
12°	Assistenti aggiunti	405
13°	Aiuto assistenti	90
	Totale	900

(a) Oltre a quindici posti di grado 9°, quarantacinque posti di grado 10°, settantacinque posti di grado 11°, centotrentacinque posti di grado 12° e trenta posti di grado 13° in soprannumero, da riassorbire in ragione della metà delle vacanze che si verificheranno nei rispettivi gradi a partire dal 1° gennaio 1951.

Personale dei marconisti - Gruppo C

Grado	Qualifica	Numero dei posti
9°	Marconisti principali	2
10°	Primi marconisti	6
11°	Marconisti	10
12°	Marconisti aggiunti	13
13°	Allievi marconisti	4
	Totale	35

Personale d'ordine - Gruppo C (a)

Grado	Qualifica	Numero dei posti
9°	Archivisti capi	24
10°	Primi archivisti	71
11°	Archivisti	118
12°	Applicati	210
13°	Alunni d'ordine	47
	Totale	470

(a) Oltre nove posti di grado 9°, ventisette posti di grado 10°, quarantacinque posti di grado 11°, ottantuno posti di grado 12° e diciotto posti di grado 13° in soprannumero, da riassorbire in ragione della metà delle vacanze che si verificheranno nei rispettivi gradi a partire dal 1° gennaio 1951.

Personale subalterno (a)

Qualifica	Numero dei posti
Uscieri capi	118
Uscieri	118
Inservienti	64
Totale	300

(a) Oltre venticinque posti di usciere capo, venticinque posti di usciere e dieci posti di inserviente in soprannumero, da riassorbire in ragione della metà delle vacanze che si verificheranno nei rispettivi gradi a partire dal 1° gennaio 1951.

Visto:

Il Ministro per i lavori pubblici TUPINI

Il Ministro per il tesoro DEL VECCHIO

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1948.

Approvazione del nuovo statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, approvato con decreto del Capo del Governo 18 agosto 1938, modificato con decreti del Capo del Governo 23 dicembre 1940, 2 luglio 1941, 24 agosto 1943 e decreti Ministeriali 5 luglio 1945 e 1° agosto 1947;

Visto lo schema di nuovo statuto predisposto dal presidente del Consiglio di amministrazione di detta Banca, nominato con decreto Ministeriale del 7 gennaio 1948, e al quale sono stati conferiti con decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 8, i poteri e le facoltà attribuiti al Consiglio di amministrazione della Banca stessa;

Sulla proposta del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvato lo statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, quale risulta dal testo, composto di 47 articoli, allegato al presente decreto e debitamente vistato.

Il presente decreto, unitamente all'allegato, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1948.

Il Ministro: DEL VECCHIO

Statuto della Banca nazionale del lavoro Istituto di credito di diritto pubblico

TITOLO I

Costituzione, sede, scopi e operazioni della Banca.

Art. 1.

La Banca nazionale del lavoro è Istituto di credito di diritto pubblico.

Essa è soggetta a vigilanza in conformità delle norme di legge relative alla difesa del risparmio e all'esercizio del credito.

Art. 2.

La Banca ha sede centrale in Roma; può istituire, secondo le norme di legge, dipendenze e rappresentanze in Italia, nelle colonie e all'estero. Può creare all'estero anche dipendenze aventi propria personalità giuridica.

Art. 3.

La Banca ha per oggetto la raccolta dei depositi e l'esercizio del credito in tutte le forme consentite dalla legge, con particolare riguardo alle attività di carattere economico-sociale.

La Banca esercita altresì crediti speciali attraverso apposite Sezioni.

Art. 4.

La Banca può compiere ogni operazione passiva e in particolar modo:

a) ricevere depositi fruttiferi in conto corrente ed a risparmio, liberi o vincolati, nominativi o al portatore, conti correnti di corrispondenza, in valuta nazionale od estera;

b) emettere buoni fruttiferi nominativi a scadenza fissa ed altri titoli all'ordine o al portatore previsti da leggi speciali o comunque ammessi dalla legislazione vigente, assegni circolari, lettere di credito semplici o circolari.

Può inoltre:

a) riscontare il proprio portafoglio italiano od estero;

b) rilasciare accettazioni cambiarie dirette o per conto di terzi;

c) fare riporti ed anticipazioni su titoli di proprietà.

Art. 5.

La Banca può compiere ogni operazione attiva e in particolar modo:

a) scontare cambiali, assegni, tratte, note di lavoro, buoni del Tesoro, cedole di titoli sui quali la Banca può fare anticipazioni, titoli di credito, delegazioni di pagamento concesse da enti pubblici a carico dei propri esattori e tesorieri, annualità dovute dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni, dai Consorzi e da altri enti pubblici, note di pegno di magazzini generali e depositi franchi, ordini di derrate e documenti in genere rappresentativi di merci o di crediti o di pagamenti interni o internazionali;

b) prestiti e anticipazioni contro cessione di mandati o delegazioni a riscuotere crediti verso pubbliche e private amministrazioni;

c) acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, obbligazioni comunali, provinciali e fondiarie e obbligazioni ad esse parificate o assimilate, obbligazioni emesse da società industriali e commerciali di prim'ordine quotate in borsa e di largo mercato, di altri titoli emessi da enti con finalità di pubblico interesse, nonchè azioni di società industriali e commerciali di prim'ordine quotate in borsa nella misura opportuna per il lavoro con la clientela;

d) anticipazioni e riporti sui titoli di cui alla lettera *c*);

e) anticipazioni su fedi di deposito di magazzini generali e di depositi franchi, su ordini in derrate o su merci e documenti in genere rappresentativi di merci o di crediti o di pagamenti interni o internazionali;

f) anticipazioni per acquisto macchinario con garanzia sul macchinario stesso ai sensi dell'art. 2762 C. C.;

g) operazioni in cambi nei limiti e con le modalità prescritte dalle norme vigenti;

h) aperture di credito semplici e documentate utilizzabili in Italia o all'estero;

i) prestiti ed aperture di credito in conto corrente di durata non superiore ad un anno e finanziamenti per gli ammassi di prodotti agricoli. Con delibera del Comitato esecutivo, da sottoporsi caso per caso al nulla osta dell'organo preposto alla vigilanza sulle aziende di credito, potrà essere stabilita una durata anche superiore ad un anno per i prestiti e le aperture di credito in conto corrente;

l) acquisto di immobili per le necessità funzionali della Banca e, quando ciò sia necessario, per garantire il recupero dei crediti e rivenderli;

m) assunzione di partecipazioni in enti economici creati o promossi dallo Stato, in enti morali e consorzi di carattere finanziario, che abbiano elevati fini sociali e di interesse pubblico, nonchè, con l'autorizzazione specifica dell'organo di vigilanza, quando sia ritenuto necessario per il conseguimento degli scopi statutari, in enti e società legalmente costituiti che svolgono attività produttiva nell'interesse dell'economia nazionale.

La Banca esercita inoltre:

n) il credito agrario sia di esercizio che di miglioramento in tutto il territorio nazionale a norma delle vigenti disposizioni legislative;

o) il credito peschereccio a norma della legge 3 giugno 1935, n. 1281.

Art. 6.

La Banca può inoltre:

a) assumere servizi di tesoreria, esattoria, ricevitoria e cassa per conto di enti pubblici, associazioni sindacali e istituti collaterali, istituzioni, società e privati;

b) tenere rapporti di corrispondenza e di rappresentanza con altri istituti di credito;

c) comperare e vendere fondi pubblici e privati in genere per conto di terzi e vendere titoli di proprietà;

d) ricevere o cedere per l'incasso effetti semplici e documentati e in generale titoli e documenti rappresentativi di merci e di crediti sull'Italia e sull'estero, cedole, titoli rimborsabili, ed eseguire ogni operazione di commissione di banca;

e) prestare cauzioni, avalli e fidejussioni;

f) ricevere sottoscrizioni di azioni e di obbligazioni emesse anche da società private;

g) curare il collocamento di prestiti pubblici, di azioni e di obbligazioni di enti pubblici, e partecipare a sindacati di collocamento, nei limiti e ai sensi dell'art. 45 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

h) curare il pagamento di interessi, dividendi, cedole e titoli estratti;

i) accettare documenti, titoli e valori in deposito, a custodia ed in amministrazione;

l) cedere in locazione cassette di sicurezza.

Con l'autorizzazione dell'organo di vigilanza, la Banca può anche compiere operazioni non contemplate negli articoli 4, 5 e 6, purchè rispondano ai criteri informatori del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè del presente statuto.

Art. 7.

La Banca deve tenere investito almeno il venti per cento dei depositi a risparmio e in conto corrente in titoli emessi o garantiti dallo Stato o in cartelle fondiarie e titoli ad esse equiparati.

Art. 8.

Le modalità, le condizioni e le norme regolamentari generali e particolari che disciplinano le operazioni si intendono conosciute ed accettate da tutti i contraenti fin dall'inizio dei loro rapporti con la Banca.

Tutti i crediti, che direttamente o indirettamente la Banca vanta verso uno stesso contraente, pure se non liquidi ed esigibili e qualunque sia il momento in cui sorgono, si intendono garantiti di pieno diritto da tutti i valori di proprietà del debitore esistenti o costituiti a garanzia presso la Banca stessa.

Quando tra la Banca e i suoi contraenti esistano diversi conti, si ritiene in qualunque caso che essi rappresentino un unico rapporto di debito e credito, che la compensazione relativa sia stata accettata ed approvata dal contraente fin dall'apertura dei diversi conti e che il credito della Banca sia garantito dal complesso dei valori dello stesso contraente, per qualsiasi titolo esistenti presso di essa.

TITOLO II
Capitale

Art. 9.

Il capitale della Banca è di L. 1.150.000.000.
Concorrono alla formazione del capitale:
a) lo Stato con una quota di L. 985.860.221,60;
b) i partecipanti con una quota di L. 164.139.778,40.
Il capitale della Banca può essere aumentato da eventuali altri conferimenti sia da nuovi partecipanti che da quelli attuali.
L'accettazione di altri conferimenti da parte del Consiglio di amministrazione è subordinata all'autorizzazione dell'organo di vigilanza. Detti conferimenti dovranno essere effettuati in conformità degli ultimi due capoversi del successivo art. 10.

Art. 10.

Le quote di capitale dei partecipanti non sono cedibili senza il consenso del Consiglio di amministrazione. Esse costituiscono una speciale garanzia in favore della Banca per le eventuali operazioni compiute dai partecipanti con la Banca stessa.
Gli enti contributori di capitale, che hanno dichiarato di versarlo a fondo perduto, non acquistano la qualità di partecipanti agli effetti tutti del presente statuto. La quota di utili ad essi spettante è devoluta al fondo di riserva.
La responsabilità dello Stato e dei partecipanti è limitata alla quota da essi rispettivamente conferita.
I nuovi eventuali conferimenti di capitale, anche da parte di altri enti ed istituti che attualmente non partecipano al capitale della Banca, potranno essere versati per una metà all'atto della sottoscrizione, e per l'altra metà entro l'anno dalla data della sottoscrizione medesima.
Trascorsi quindici giorni dal termine sopra fissato, il partecipante che non avesse effettuato il pagamento sarà, mediante lettera raccomandata, diffidato dalla Direzione generale a pagare entro altri quindici giorni il capitale e gli interessi nella misura del 6 per cento annuo per ogni giorno di ritardo. Trascorso inutilmente anche questo secondo termine, il partecipante sarà dichiarato decaduto e la sua prima rata, versata all'atto della sottoscrizione, sarà devoluta al fondo di riserva.

TITOLO III
Amministrazione.

Art. 11.

L'amministrazione della Banca è affidata:
a) al Consiglio di amministrazione;
b) al Comitato esecutivo;
c) al direttore generale.

TITOLO IV
Consiglio di amministrazione.

Art. 12.

Il Consiglio di amministrazione è composto di due membri di diritto: il presidente e il direttore generale e di quindici membri dei quali
due rappresentanti designati dal Ministro per il tesoro;
uno dal Ministro per l'industria e il commercio;
uno dal Ministro per il commercio con l'estero;
uno dal Ministro per l'agricoltura e le foreste;
uno dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
due membri, uno in rappresentanza delle categorie produttrici ed uno delle classi lavoratrici, designati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
due persone esperte in materia finanziaria e industriale designate dal Ministro per il tesoro;
un membro in rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;
uno dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
uno dell'Opera nazionale per i combattenti;
uno dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
uno in rappresentanza degli altri partecipanti da designarsi con le modalità di cui all'art. 14 e seguenti.
Il presidente e gli altri componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
Agli eventuali futuri partecipanti al capitale della Banca sarà assegnato un posto nel Consiglio di amministrazione quando la detta partecipazione raggiunga i 100 milioni di lire.
Il Consiglio di amministrazione nominerà nel proprio seno un vice presidente.

Art. 13.

Il presidente del Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni, decorrenti dal decreto di nomina.
Gli altri membri del Consiglio, escluso il direttore generale, durano in carica quattro anni, pure decorrenti dal decreto di nomina, e si rinnovano per metà ogni biennio. Nel primo biennio la scadenza è determinata dal sorteggio.
Tutti i componenti del Consiglio di amministrazione possono essere riconfermati.
Le dimissioni dei componenti il Consiglio non hanno effetto se non sono accettate con provvedimento del Ministro per il tesoro, presidente del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.
Il non intervento a cinque sedute consecutive senza giustificazione può essere motivo di decadenza dalla carica, da dichiararsi con decreto del Ministro per il tesoro, presidente del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, su richiesta del presidente.
Quando nel corso del quadriennio, per qualsiasi motivo, si verifichi nel Consiglio una vacanza, il presidente provoca la nomina del nuovo consigliere, il quale compie il quadriennio incominciato dal consigliere che sostituisce.

Art. 14.

La designazione del consigliere di amministrazione da nominare in rappresentanza dei partecipanti ai sensi dell'art. 12, viene fatta in apposita assemblea, che è convocata dal presidente e nella quale hanno diritto di voto, agli effetti della stessa designazione, soltanto quei partecipanti al capitale della Banca e della Sezione autonoma di credito fondiario che non siano già direttamente rappresentati in seno al Consiglio di amministrazione a norma del citato art. 12.
Nella stessa assemblea sono designati, ai sensi dell'art. 36 del presente statuto, anche i due sindaci effettivi e il sindaco supplente rappresentanti dei partecipanti. Agli effetti di tale designazione, tutti i partecipanti hanno diritto di voto.

Art. 15.

Per la validità dell'assemblea di cui all'articolo precedente si richiede in prima convocazione l'intervento di tanti partecipanti che rappresentino almeno la metà del capitale dei partecipanti aventi diritto di voto ai sensi dell'articolo precedente. In seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia l'ammontare del capitale rappresentato.
La seconda convocazione dell'assemblea non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 16.

I partecipanti prendono parte all'assemblea per mezzo dei loro legali rappresentanti o per mezzo di membri del rispettivo Consiglio di amministrazione o di funzionari, purchè muniti di incarico speciale.
Ogni partecipante può farsi rappresentare da altro partecipante, mediante delega.
Nessun partecipante può avere più di due rappresentanze.

Art. 17.

Ogni rappresentante ha un voto per ogni mille lire o frazione di mille lire di capitale versato.

Art. 18.

Il Consiglio di amministrazione si aduna di regola ogni trimestre, e straordinariamente ogni qualvolta il presidente lo creda opportuno, o quando almeno sei membri del Consiglio o il Comitato esecutivo o il direttore generale o il Collegio dei sindaci ne facciano richiesta.
L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno, deve essere inviato ai consiglieri e ai sindaci effettivi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo i casi di urgenza nei quali il termine del preavviso potrà essere ridotto a quarantotto ore.

L'avviso, inoltre, può contenere la data per la seconda convocazione, quando la prima non fosse valida per mancanza del numero prescritto all'articolo seguente.

Della convocazione del Consiglio di amministrazione deve essere data contemporanea comunicazione all'organo di vigilanza.

Art. 19.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione occorre l'intervento di almeno nove membri.

In seconda convocazione l'adunanza è valida quale che sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni debbono essere approvate a maggioranza assoluta di voti.

A parità di voti, prevale quello di chi presiede.

Copia del verbale della seduta del Consiglio di amministrazione deve essere rimessa entro dieci giorni all'organo di vigilanza.

Art. 20.

Spetta al Consiglio di amministrazione:

a) predisporre lo statuto della Banca e promuovere le eventuali modificazioni di esso;

b) nominare nel proprio seno il vice presidente e cinque membri del Comitato esecutivo della Banca con le modalità di cui all'art. 26;

c) provvedere, su proposta del direttore generale, alla nomina del vice direttore generale, dei direttori centrali e dei dipendenti appartenenti al grado secondo dell'organico del personale;

d) provvedere, su proposta del direttore generale, con le norme previste dal regolamento per il personale, al licenziamento o alla destituzione del personale di ruolo di qualunque grado e qualifica;

e) deliberare sulla istituzione, sulla soppressione e sulla trasformazione di filiali;

f) deliberare sul bilancio e sulla devoluzione degli utili;

g) approvare il regolamento per il personale e le relative tabelle degli stipendi e assegni nonchè il regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza del personale di ruolo;

h) approvare il regolamento dei servizi direttivi centrali e il regolamento amministrativo e tecnico di tutti gli altri servizi della Banca;

i) fissare l'ammontare delle indennità di soggiorno per i consiglieri non residenti in Roma, delle medaglie di presenza per i consiglieri e per i membri del Comitato esecutivo;

l) deliberare gli acquisti e le permute di immobili per qualsiasi importo e le vendite oltre le L. 5.000.000, nonchè l'assunzione di partecipazioni;

m) stabilire i limiti di competenza del Comitato esecutivo e del direttore generale per le operazioni attive;

n) approvare le erogazioni per scopi benefici, assistenziali e culturali di importo unitario superiore a L. 2.000.000;

o) deliberare la eliminazione delle scritture dei crediti inesigibili di importo superiore a L. 100.000;

p) autorizzare cessione di crediti e transazioni con qualunque modalità, deliberare le cancellazioni, le riduzioni e le restrizioni di ipoteche e di privilegi agrari e di altra natura inscritti a favore della Banca, nonchè le surrogazioni a favore di terzi, per operazioni di importo unitario superiore a L. 5.000.000, quando il credito non sia stato estinto, salvo quanto è disposto nell'art. 34, lettera *i*).

Art. 21.

I componenti il Consiglio di amministrazione non hanno voto deliberativo su argomenti nei quali risultino personalmente interessati o che riguardino enti dei quali essi siano amministratori.

Gli intervenuti alle adunanze possono far prendere atto nel verbale delle ragioni del loro voto.

Art. 22.

Il presidente ha la legale rappresentanza della Banca.

Art. 23.

Il vice presidente coadiuva il presidente. In caso di assenza o di impedimento del presidente, il vice presidente ne assume l'ufficio a tutti gli effetti.

Quando anche il vice presidente sia assente o impedito, l'ufficio del presidente è tenuto, a tutti gli effetti, dal membro del Comitato esecutivo della Banca più anziano di età, presente in Roma.

Art. 24.

Al presidente è conferita una indennità, da corrispondere mensilmente, che sarà stabilita con provvedimento del Ministro per il tesoro, presidente del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

A tutti i membri del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo spetta un compenso che sarà stabilito dal Ministro per il tesoro, presidente del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Ai membri non residenti in Roma sarà corrisposto anche il rimborso delle spese di viaggio escluse quelle del biglietto ferroviario per coloro che siano provvisti di carta di gratuito percorso sulle ferrovie dello Stato.

Art. 25.

Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono affidate ad un funzionario designato dal Consiglio stesso.

Nelle adunanze che il Consiglio delibera di tenere riservate, le funzioni di segretario sono affidate al più giovane di età dei consiglieri presenti.

Il segretario redige il verbale di ciascuna riunione. Il verbale, trascritto in apposito libro, è firmato dal presidente e dal segretario.

TITOLO V
Comitato esecutivo.

Art. 26.

Il Comitato esecutivo è composto del presidente, del vice presidente, del direttore generale e di cinque consiglieri di amministrazione dei quali tre scelti fra quelli designati dai Ministri per il tesoro, per l'industria ed il commercio e per l'agricoltura e le foreste.

I predetti cinque membri sono nominati dal Consiglio a norma dell'art. 20, lettera *b*), durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Il non intervento a cinque sedute consecutive senza giustificato motivo, produce la decadenza dall'ufficio. Quando nel corso dell'anno si verifichi per qualsiasi ragione una vacanza nel Comitato, il presidente convoca il Consiglio di amministrazione, perchè proceda alla nomina del nuovo membro, il quale però cesserà dalla carica contemporaneamente agli altri membri del Comitato esecutivo.

Art. 27.

Per la validità delle adunanze del Comitato esecutivo è necessario l'intervento di almeno cinque membri.

Le deliberazioni debbono ottenere la maggioranza assoluta dei voti dei membri presenti; a parità di voti prevale quello di chi presiede.

La disposizione dell'art. 21 è applicabile anche ai membri del Comitato esecutivo.

I verbali delle adunanze del Comitato esecutivo, trascritti in apposito libro, sono tenuti a disposizione del Consiglio di amministrazione e degli organi di vigilanza.

Art. 28.

Ai membri del Comitato esecutivo è corrisposta una medaglia di presenza per ogni seduta, nella misura fissata dal Consiglio di amministrazione.

I membri del Comitato esecutivo si considerano, ad ogni effetto, come residenti in Roma.

Art. 29.

Le funzioni di segretario del Comitato esecutivo sono affidate ad un funzionario della Banca designato dal Comitato stesso.

Il verbale di ogni riunione viene redatto dal segretario e controfirmato dal presidente e dal segretario.

Art. 30.

Spetta al Comitato esecutivo:

a) deliberare sulle operazioni attive nei limiti di competenza stabiliti dal Consiglio di amministrazione;

b) predisporre, d'intesa con il direttore generale, il bilancio, da sottoporsi all'approvazione del Consiglio;

c) deliberare, su proposta del direttore generale, in merito all'assunzione in prova, all'ammissione in « ruolo » e alla

promozione del personale salvo il disposto della lettera *c*) dell'art. 20, nonchè in merito al licenziamento del personale in prova;

d) collocare in aspettativa il personale di ruolo;

e) nominare i rappresentanti della Banca presso altri enti;

f) deliberare la eliminazione dalle scritture dei crediti inesigibili fino all'importo di L. 100.000;

g) deliberare in ordine all'assunzione di servizi di esattoria e tesoreria;

h) autorizzare cessioni di crediti e transazioni con qualunque modalità, deliberare le cancellazioni, le riduzioni e le restrizioni di ipoteche e di privilegi agrari e di altra natura iscritti a favore della Banca, nonchè le surrogazioni a favore di terzi, per operazioni di importo unitario non superiore a L. 5.000.000 quando il credito non sia estinto, salvo quanto è disposto nell'art. 34 lettera *i*);

i) provvedere alle spese che eccedono la competenza del direttore generale;

l) approvare le erogazioni per scopi benefici, assistenziali e culturali per un importo unitario superiore a L. 100.000 e sino a L. 2.000.000;

m) autorizzare il tramutamento, il trasferimento e qualunque altra operazione su titoli del debito pubblico;

n) deliberare le vendite di immobili fino a L. 5.000.000.

Il Comitato esecutivo ha altresì facoltà di prendere, nei casi di urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione sugli argomenti indicati alle lettere *n*), *o*), *p*), dell'art. 20 riferendone nella prossima adunanza al Consiglio e dandone comunicazione all'organo di vigilanza subito dopo la seduta con la indicazione dei motivi dell'urgenza.

Art. 31.

Il Comitato esecutivo è convocato normalmente ogni settimana e straordinariamente ogni qualvolta il presidente lo creda opportuno, oppure quando tre membri o il direttore generale ne facciano richiesta.

TITOLO VI
Direttore generale.

Art. 32.

Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro per il tesoro presidente del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Non può essere sospeso nè revocato altrimenti che con decreto del Ministro per il tesoro, presidente del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Art. 33.

Lo stipendio e il trattamento di previdenza e di quiescenza del direttore generale sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

Art. 34.

Il direttore generale è responsabile di fronte al Consiglio di amministrazione del regolare funzionamento della Banca.

Il direttore generale:

a) è membro di diritto del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, ai quali propone tutti i provvedimenti di loro rispettiva competenza, dando esecuzione alle relative deliberazioni;

b) è capo di tutti i servizi e del personale della Banca;

c) autorizza le operazioni attive, nei limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione, trascrivendole in apposito libro da tenersi a disposizione degli organi amministrativi e di vigilanza;

d) provvede alle spese nei limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione;

e) ordina ispezioni, indagini e accertamenti presso tutti i servizi e le dipendenze della Banca;

f) assume personale avventizio, provvede alla destinazione e al trasferimento del personale di qualsiasi grado e categoria, riferendone al Comitato esecutivo per i gradi 2° e 3°;

g) prende e propone provvedimenti disciplinari per tutto il personale, nei limiti e con le modalità previste dal regolamento per il personale. Nei casi d'urgenza, può ordinare la temporanea sospensione dalle funzioni del personale di qualsiasi grado e categoria, riferendone al Comitato esecutivo;

h) autorizza azioni giudiziarie in qualunque grado di giurisdizione, con facoltà di abbandonarle, di recedere dagli atti e dalle azioni e di accettare analoghi recessi o rinunzie dalle altre parti in causa dandone notizia al Comitato esecutivo;

i) consente la cancellazione di ipoteche e di privilegi agrari o di altra natura nonchè le surrogazioni in favore di terzi, quando il credito della Banca garantito con le ipoteche o con i privilegi sia integralmente estinto, anche mediante cessione o quando le predette cancellazioni e surrogazioni siano subordinate all'integrale estinzione del credito;

l) conferisce la facoltà di firma al personale indicato negli articoli 44 e 45 con le modalità ivi prescritte;

m) compie tutte le operazioni o gli atti di ordinaria amministrazione non riservati specificamente ad altri organi;

n) delibera in ordine all'assunzione di servizi di corrispondenza e di cassa;

o) prende, in unione col presidente, qualsiasi provvedimento di competenza del Comitato esecutivo che abbia carattere di urgenza, esclusi quelli di cui alle lettere *b*), *c*), e all'ultimo comma dell'art. 30 riferendone al Comitato stesso nella prossima adunanza;

p) autorizza le erogazioni per scopi benefici, assistenziali e culturali d'importo unitario non eccedente le L. 100.000;

q) esercita ogni altra attribuzione che gli derivi da disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, nonchè da regolamenti interni, e da deleghe del Consiglio di amministrazione o del Comitato esecutivo.

Art. 35.

Il direttore generale è coadiuvato e assistito dal vice direttore generale e dai direttori centrali, secondo le norme e le attribuzioni contemplate nel regolamento dei servizi direttivi centrali approvato dal Consiglio di amministrazione.

In caso di assenza, il direttore generale è sostituito a tutti gli effetti dal vice direttore generale e, in caso di assenza di quest'ultimo dal direttore centrale più anziano di grado.

TITOLO VII
Il Collegio dei sindaci.

Art. 36.

Il Collegio dei sindaci si compone di cinque membri effettivi e tre supplenti ed è nominato con decreto del Ministro per il tesoro, presidente del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Due dei sindaci effettivi e uno supplente sono nominati su designazione dell'assemblea dei partecipanti in base alle norme degli articoli 14 e seguenti.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il provvedimento di nomina determinerà anche quale dei sindaci effettivi assumerà la presidenza.

Art. 37.

Il Collegio dei sindaci esercita le funzioni indicate nell'art. 2403 e seguenti del Codice civile e deve uniformarsi alle norme del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè ad ogni altra disposizione di legge in materia, in quanto sia compatibile colla speciale natura della Banca.

I sindaci effettivi assistono alle sedute del Consiglio di amministrazione.

Art. 38.

La misura della retribuzione dei sindaci è stabilita dal Ministro per il tesoro, presidente del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

TITOLO VIII
Filiali.

Art. 39.

Le Filiali dipendono dalla Direzione generale.

Art. 40.

A ciascuna Filiale è preposto un funzionario designato dal direttore generale in qualità di direttore.

Il direttore è responsabile del regolare funzionamento della Filiale e dipendenze.

Art. 41.

Il direttore della Filiale ha la rappresentanza della Banca nelle procedure fallimentari, in quelle di esecuzione mobiliare e relative opposizioni, nelle controversie dinanzi alle commissioni speciali arbitrali e in tutti gli atti che tendono a cautelare e a conservare i diritti della Banca.

TITOLO IX
Bilancio e utili.

Art. 42.

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

Per la formazione del bilancio la Banca osserverà le disposizioni dell'art. 2424 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio e non meno di un mese prima della convocazione del Consiglio di amministrazione che dovrà esaminare il bilancio, il direttore generale deve presentare ai sindaci, per le opportune verifiche, il bilancio stesso.

Le perdite di qualsiasi natura accertate nell'esercizio devono essere ammortizzate nell'esercizio stesso. Gli eventuali recuperi devono essere calcolati a beneficio dell'esercizio nel quale saranno in tutto o in parte riscossi.

Art. 43.

Gli utili netti di ogni esercizio saranno ripartiti con le modalità seguenti:

il 30 per cento sarà assegnato al fondo di riserva e sul residuo sarà attribuito al capitale versato un dividendo non superiore al 6 per cento. Dell'ulteriore eventuale residuo, il 50 per cento potrà essere devoluto, secondo le norme stabilite dal Consiglio di amministrazione, ad enti od opere di pubblica utilità, con particolare riguardo alle iniziative che abbiano per oggetto l'assistenza dei lavoratori nel campo della produzione, della mutualità, della cooperazione e dell'educazione professionale.

Il residuo sarà destinato ad aumento del fondo di riserva.

TITOLO X
Disposizioni generali.

Art. 44.

Gli atti e gli scritti che rechino impegni per la Banca di fronte ai terzi, comprese le cambiali, debbono portare, se provenienti dalla sede centrale, la firma del presidente congiuntamente a quella del direttore generale o del vice direttore generale o di un direttore centrale autorizzato dal Consiglio di amministrazione oppure la firma del direttore generale congiuntamente a quella del vice direttore generale o di un direttore centrale autorizzato dal Consiglio di amministrazione.

Agli effetti del presente articolo il direttore generale è sostituito, in caso di assenza o impedimento, in base alle norme di cui al secondo comma dell'art. 35.

La corrispondenza ordinaria della sede centrale può essere anche firmata congiuntamente da due direttori centrali autorizzati dal Consiglio di amministrazione o da un direttore centrale congiuntamente a un funzionario di grado immediatamente inferiore, al quale sia stata conferita la firma, nell'ambito di determinati servizi, dal Consiglio di amministrazione.

La corrispondenza ordinaria tra la sede centrale e le Filiali può anche essere firmata da due funzionari di grado 3° o da un funzionario del grado 3° congiuntamente ad un funzionario del grado 4° a ciò autorizzato dal direttore generale.

Art. 45.

Tutti gli atti e gli scritti delle Filiali di qualsiasi natura essi siano, comprese le cambiali, debbono portare la firma del direttore congiuntamente a quella di un funzionario della Filiale autorizzato dal direttore generale o, in caso di assenza o impedimento del direttore, di due funzionari della Filiale autorizzati dal direttore generale.

Il direttore generale e i funzionari della sede centrale indicati nel primo comma dell'articolo precedente, sono autorizzati a firmare congiuntamente fra loro, o in unione con una delle persone indicate nel comma precedente, presso tutte le dipendenze della Banca.

Per agevolare lo svolgimento delle operazioni, il Consiglio di amministrazione potrà autorizzare la firma unica o collettiva da parte di funzionari delle Filiali per gli atti di ordinaria amministrazione che verranno determinati dal Consiglio stesso.

Il Consiglio di amministrazione può deliberare ulteriori norme per la disciplina e l'uso della firma presso le Filiali.

Art. 46.

Il regolamento per il personale stabilisce lo stato giuridico ed economico di tutto il personale della Banca.

Le disposizioni di esso regolano obbligatoriamente i rapporti giuridici fra la Banca e il personale.

Art. 47.

Un delegato dell'organo di vigilanza assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Egli, qualora ritenga che una deliberazione non sia conforme alle leggi, allo statuto od ai regolamenti, ne avverte il Consiglio affinchè la modifichi e informa prontamente l'organo di vigilanza se il Consiglio stesso non vi provveda. Di quanto sopra deve essere fatta menzione nel verbale della seduta.

Visto: *Il Ministro per il tesoro*
DEL VECCHIO

(1810)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1948.

Revoca del decreto Ministeriale 21 febbraio 1946, col quale è stata sottoposta a sindacato la società di fatto « Sikan e Orosz », con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 21 febbraio 1946, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio detto, n. 1100, è stata sottoposta a sindacato la società di fatto « Sikan e Orosz » negozio di oggetti d'oro e d'argento, con sede in Roma, piazza Barberini, 4, nella considerazione che nella stessa esistessero interessi tedeschi, e nominato sindacatore il ragioniere Cevoli Emilio;

Ritenuto che dalla documentazione prodotta è risultato che il sig. Sikan Walter, unico titolare della ditta, è in possesso della cittadinanza austriaca e che pertanto, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 luglio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 29 luglio detto, deve disporsi la revoca del sindacato;

Visto l'art. 9 del predetto regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 21 febbraio 1946, col quale è stata sottoposta a sindacato la società di fatto « Sikan e Orosz », con sede in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1948

Il Ministro : DEL VECCHIO

(1701)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 9 aprile 1948 - N. 68

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	81,725
Id. 3,50 % 1902	72,80
Id. 3 % lordo	51,70
Id. 5 % 1935	88,60
Redimibile 3,50 % 1934	69,275
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	68,95
Id. 5 % 1936	87,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	84,95
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,475
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,725
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,65
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,325
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,425
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,875
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,075
Id. 5 % convertiti 1951	98,40

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

Media dei cambi e dei titoli del 12 aprile 1948 - N. 69

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	81,675
Id. 3,50 % 1902	72,70
Id. 3 % lordo	51,70
Id. 5 % 1935	89,20
Redimibile 3,50 % 1934	69,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70 —
Id. 5 % 1936	88 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	84,95
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,45
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,75
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,775
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,275
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,95
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,175
Id. 5 % convertiti 1951	98,40

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Del Vanga Ulderigo, già esercente in Firenze, Borgo SS. Apostoli, 6.
Tali marchi recavano il n. 35.

(1782)

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Pane e Di Nunzio, già esercente in Roma, via delle Muratte, 25.
Tali marchi recavano il n. 81.

(1783)

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Luchi Bruno, già esercente in Firenze, via Pietro Tacca, 20.
Tali marchi recavano il n. 125.

(1784)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Enna.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Enna in data 20 giugno 1947, n. 2907, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Enna, è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Corrado Milazzo, vice prefetto;
dott. Francesco Donzelli, medico provinciale;
dott. Gaetano Galvano, specialista in chirurgia e direttore dell'ospedale di Enna;
dott. Benedetto Farina, primario medico dell'ospedale di Enna;
dott. Angelo Vetri, medico condotto;

Segretario:
dott. Vito Scammacca.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Enna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 23 marzo 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(1745)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami a sette posti di vice segretario in prova (gruppo A, grado 11°) nel ruolo del personale di segreteria delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e dell'Accademia d'arte drammatica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Veduto il regolamento 5 maggio 1918, n. 1852, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e le successive modificazioni esecutive ed interpretative;

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e le successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 227;

Veduto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Veduto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435;

Veduto l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 aprile 1947, n. 291;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628;

Veduta la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 30 dicembre 1946, n. 90864/12106.2.12.12.1/3.1, con la quale si autorizza a bandire un concorso per sette posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale di segreteria (gruppo *A* grado 11°) nelle Accademie di belle arti, nei Conservatori di musica e nell'Accademia d'arte drammatica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sette posti di vice segretario in prova (gruppo *A* grado 11°) nel ruolo del personale di segreteria nelle Accademie di belle arti, nei Conservatori di musica e nell'Accademia d'arte drammatica.

Art. 2.

Per prendere parte al suddetto concorso gli aspiranti devono possedere la laurea in giurisprudenza o in lettere o in filosofia o in scienze politiche.

E' ammessa la presentazione in luogo del titolo originale, di copia autentica notarile, o nel caso di smarrimento per cause belliche del titolo originale, di certificato rilasciato dall'Università presso la quale il candidato ha conseguito la laurea.

I concorrenti devono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di 21 anni e non superato quella di anni 45.

Possono partecipare al concorso senza limiti di età i dipendenti civili di ruolo delle Amministrazioni statali e i dipendenti non di ruolo nonchè i salariati di ruolo e non di ruolo che abbiano prestato almeno 5 anni di lodevole servizio presso l'Amministrazione dello Stato.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il lasso di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

I candidati nei concorsi a posti di vice-segretario in prova nel ruolo delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e dell'Accademia di arte drammatica, la cui graduatoria sia stata approvata anteriormente alla data di pubblicazione del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, qualora si trovino nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 7 del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, sono ammessi a sostenere le sole prove orali.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate da tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti - Div. V) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti con la indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del loro preciso recapito e contenere la elencazione dei singoli documenti allegati.

Nelle domande stesse i concorrenti dovranno dichiarare se abbiano preso parte ad altri concorsi per posti di vice-segretario nel ruolo del personale di segreteria delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e dell'Accademia d'arte drammatica, ed eventualmente indicare a quali.

I concorrenti che non risiedono in territorio metropolitano ovvero dimostrino di essere in servizio militare avranno la facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre i documenti non oltre trenta giorni dopo la scadenza del termine di cui sopra.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40;

b) diploma originale, o copia notarile autentica del titolo di studio o, in caso di smarrimento del titolo originale, certificato rilasciato dall'università presso la quale il candidato ha conseguito la laurea, indicato nel precedente art. 2;

c) certificato su carta da bollo da L. 24 dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

d) certificato su carta da bollo da L. 24 da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato medico da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 24, da un medico provinciale o militare, oppure dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o per la lotta di liberazione produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del regio decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato generale rilasciato su carta da bollo da L. 60 dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato di regolare condotta morale e civile da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 24, dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno e, nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti operanti e le eventuali benemerenze di guerra.

I candidati che siano invalidi di guerra dovranno provare la loro qualità mediante copia del decreto di concessione della pensione o mediante certificato rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro (mod. 69).

Gli orfani di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dall'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra. Gli altri congiunti di caduti in guerra e i figli degli invalidi di guerra dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza.

La qualità di partigiano combattente potrà essere provvisoriamente comprovata da attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, rilasciata o vidimata dalla sede centrale, salvo regolarizzazione, prima della formazione della graduatoria, del riconoscimento di essa da parte delle Commissioni competenti nei modi prescritti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale loro qualità mediante attestazione da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 24, dal prefetto della provincia del Comune di residenza;

i) fotografia recente del concorrente, sulla quale sarà applicata una marca da bollo da L. 24, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Detta fotografia non occorre che sia presentata dai candidati che dichiarino nella domanda di essere provvisti di libretto ferroviario personale o di altro documento di identità con fotografia e firma autentica rilasciato da una Amministrazione statale;

l) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, da presentarsi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

m) i concorrenti che sono impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio.

I concorrenti che siano impiegati non di ruolo o salariati delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato da rilasciarsi dall'Amministrazione centrale dalla quale dipendono, da cui risultino l'inizio, la durata e la qualità del servizio prestato.

Art. 5.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni, con l'osservanza delle norme sul bollo.

La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del tribunale o dal pretore; quella del sindaco dal prefetto; quella del segretario della procura dal procuratore della Repubblica. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, quella degli altri sanitari dal sindaco, la cui firma deve essere a sua volta autenticata dal prefetto. La firma del notaio deve essere autenticata dal presidente del tribunale.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti a Roma.

Sono esenti dalla tassa di bollo i documenti di cui alla lettera *a*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *l*), quando riguardino persone povere, purchè in ciascun atto sia fatta menzione del relativo certificato di indigenza rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) e *l*), non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima dalla data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*), *f*) e *g*), gli impiegati non di ruolo, in servizio presso il Ministero della pubblica istruzione.

Sono dispensati dalla presentazione del documento di cui alla lettera *c*) gli italiani non residenti nello Stato italiano, dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*), coloro che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati od insegnanti di ruolo; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*) e *g*), i concorrenti che si trovano sotto le armi, purchè vi suppliscano con una dichiarazione dell'autorità militare da cui dipendono comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego cui aspirano.

Sono dispensati dal produrre i documenti di cui alla lettera *m*), i concorrenti che appartengono ai ruoli del personale della Direzione generale delle antichità e belle arti, i quali sono tenuti a dichiarare tale loro qualità nella domanda di ammissione al concorso.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere compresa nel corpo della domanda) di accettare in caso di nomina a vice segretario, qualunque residenza.

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorsi banditi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto non motivato e insindacabile del Ministro per la pubblica istruzione ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di concorso a posti di vice segretario nel ruolo del personale di segreteria delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e dell'Accademia di arte drammatica (esclusi i concorrenti ex combattenti e reduci dalla deportazione da parte del nemico).

Art. 7.

L'esame di concorso consterà di tre prove scritte e di una prova orale le quali avranno luogo a Roma. Le date delle prove scritte saranno stabilite con successiva ordinanza.

I concorrenti riceveranno avviso, a tempo debito, del giorno, della ora e del luogo in cui gli esami saranno tenuti.

Le tre prove scritte verteranno: una su un tema di diritto civile od amministrativo, una su un tema di cultura storica e letteraria, ed una sulla contabilità generale dello Stato.

Al concorrente saranno assegnate 8 ore per ciascuna prova scritta.

Saranno materie della prova orale:

a) il diritto civile, il diritto amministrativo, il diritto costituzionale, e il diritto sindacale del lavoro;

b) la legge e il regolamento sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

c) la legislazione scolastica e particolarmente quella delle antichità e belle arti;

d) nozioni di statistica.

La Commissione esaminatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Art. 9.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria con l'osservanza delle norme in vigore.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni (1).

Per l'assegnazione di posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, agli ex combattenti o deportati e agli orfani di caduti in guerra o nella lotta di liberazione, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente, nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nel regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, nel regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, nella legge 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, e nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467.

Art. 10.

L'accettazione e la rinuncia della nomina da parte dei candidati vincitori del concorso devono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato cui è stato offerto il posto, lascia passare venti giorni, senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 luglio 1947.

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1948
Registro n. 10, *foglio n.* 19.

---

(1) Per i concorrenti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sarà riservato nelle nomine un sesto dei posti messi a concorso.

(1697)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.